

ESCLUSIVO PER IL TRIBUNALE - ESCLUSIVO PER IL TRIBUNALE - ESCLUSIVO PER IL TRIBUNALE



25029.09

27 NOV. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

PREVIDENZA

R.G.N. 28358/2008

Cron. 15026

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 14/10/2009
- Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO ZAPPIA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

27 NOV. 2009

sul ricorso 28358-2008 proposto da:

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio dell'avvocato PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

2009

2766

- *ricorrente* -

contro

ZUNINO GIACOMO, MIGNANEGO ROBERTO, BOIDI MARIO, PAPINI GRAZIELLA, PIA MARIO, RAVA CARLO, FERRINO GIORGIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 779/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/08/2008 r.g.n. 915/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato PANDOLFO ANGELO;

udito l'Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per il rigetto dle ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di Torino Zunino Giacomo, Mignanego Roberto, Ferrino Giorgio, Boidi Mario, Papini Graziella, Pia Mario e Rava Carlo, tutti dottori commercialisti titolari di pensione di vecchiaia, convennero in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come "Cassa"), chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulla loro pensione ed effettuato a titolo di contributo di solidarietà, in applicazione dell'art. 22 del Regolamento della Cassa, nonché l'illegittimità della tabella F2 allegata al medesimo art. 22, e, per l'effetto, la condanna della Cassa medesima alla restituzione degli importi prelevati al suddetto titolo.

Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18.6 - 5.8.2008, accogliendo il gravame proposto dagli originari ricorrenti, condannò la Cassa alla restituzione degli importi per ciascuno rispettivamente indicati, nonché degli altri prelevati a titolo di contributo di solidarietà dal 1° 1.2006, oltre agli interessi.

A fondamento del *decisum* la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- alla luce del disposto dell'art. 3, comma 12, legge n. 335/95, il regolamento della Cassa, in quanto atto non avente forza di legge, non poteva prevedere un riduzione delle pensioni già maturate e in pagamento, configurando queste ultime un diritto acquisito e non



un'aspettativa, anche con riferimento al principio del *pro rata*, diretto a garantire le anzianità già maturate;

- lo *ius superveniens* (art. 1, comma 763, legge n. 296/06), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non ha efficacia retroattiva, ma dispone per il futuro;

- l'espressa previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non significa che tali atti siano conformi a legge, sicché la loro legittimità ed efficacia deve essere vagliata alla luce del vecchio testo normativo per i pensionamenti che, come nella specie, erano stati attuati entro il 2006;


- nei casi all'esame il provvedimento unilaterale della Cassa aveva inciso su pensioni già in essere, non per impedirne un aumento, ma per ridurne l'ammontare, onde non poteva comunque invocarsi la nuova normativa.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi.

Gli intimati Zunino Giacomo, Mignanego Roberto, Ferrino Giorgio, Boidi Mario, Papini Graziella, Pia Mario e Rava Carlo hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, dl.vo n. 509/94; art. 3, comma 12,




legge n. 335/95; art. 38, comma 2, Costituzione), dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto che le disposizioni di legge disciplinanti la materia, pur in difetto di un'espressa previsione in tal senso, impedirebbero di intervenire sulle pensioni già liquidate.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che l'interpretazione resa dalla Corte territoriale alla normativa disciplinante la materia si porrebbe in contrasto con il principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, dovendosi al contrario distribuire i necessari sacrifici tra i soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto previdenziale in atto.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che l'interpretazione resa dalla Corte territoriale alla normativa disciplinante la materia si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), conducendo ad un ingiusto ripercuotersi degli effetti della riforma esclusivamente sui più giovani.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95), deducendo che, alla luce dell'autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse di previdenza dall'art. 2, comma 2, dl.vo n. 509/94 e finalizzata a salvaguardare nel tempo l'equilibrio economico finanziario, doveva riconoscersi la facoltà di imporre, nell'ambito di organici progetti di riforma, un contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'N', with some small marks to its right.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1, comma 763, legge n. 296/06), deducendo che tale norma contiene una conferma dei provvedimenti emanati sotto il regime previgente che, come quello per cui è causa, risultavano conformi alla legge.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), deducendo che la Corte territoriale non aveva fornito argomenti a favore dell'assunzione dell'art. 3, comma 12, legge n. 335/95 a fondamento dell'intangibilità delle pensioni già liquidate.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4, cpc) per conflitto insanabile tra motivazione e dispositivo, avendo la Corte territoriale ritenuto che la disposizione introduttiva del contributo di solidarietà doveva considerarsi legittima a partire dal 1° gennaio 2007 per effetto dello *ius superveniens* (art. 1, comma 763, legge n. 296/06), ma avendo poi disposto la condanna alla restituzione degli importi prelevati dal 1° gennaio 2006.

2. I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

Giova al riguardo ricordare che l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, nella cui vigenza è stata emanata la disposizione regolamentare per cui è causa e che ne costituisce quindi la base giuridica e il parametro di legittimità, sanciva testualmente:

"Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati,



allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. ...".

Risultano quindi richiamate - implicitamente o esplicitamente - le disposizioni dettate dall'articolo 2 dl.vo n. 509/94, secondo cui:

"1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale ...".

Il necessario rispetto del principio del *pro rata* contenuto nel ricordato art. 3, comma 12, legge n. 335/95, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" devono garantire l'intangibilità degli



effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate *in itinere*; dal che discende che, *a fortiori*, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi.

Questa Corte, in fattispecie simile, ha del resto già avuto modo di puntualizzare che il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verificano tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati; tale *"...limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"*; è stato pertanto enunciato

il principio secondo cui *“una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”* (cfr, Cass., n. 11792/2005).

A tale principio, cui si intende qui dare continuità, si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, onde i motivi all'esame vanno disattesi.

3. Ne discende, per conseguenza, l'infondatezza del quinto motivo, stante l'illegittimità, alla stregua della normativa previgente, della disposizione regolamentare per cui è causa.

Infatti, fermo restando che lo *ius superveniens* (art. 1, comma 763, legge n. 296/06), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione, deve osservarsi che la previsione ivi contenuta, secondo cui *“Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”*, non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempreché gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge; il che, quanto al caso di specie, deve appunto



essere escluso, poiché l'art. 3, comma 12, legge n. 335/95 permette agli enti previdenziali privatizzati – attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico – di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non permette agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà.

Pertanto la salvezza degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta nell'art. 1, comma 763, legge n. 296/06, riguarda il primo genere di provvedimenti, specificamente ed eventualmente difformi dall'art. 3 legge n. 335/95, ma non sana gli atti di riduzione delle prestazioni.

La stessa ricorrente esclude del resto che il comma 763 cit. abbia attuato una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti (vedi anche Corte Cost., n. 263/2009).

Con ciò rimane escluso anche il contrasto tra motivazione e dispositivo denunciato dalla parte ricorrente con il settimo motivo.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360, comma 1, n. 5, cpc alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo

al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002); il sesto motivo di ricorso, censurando quale vizio di motivazione la pretesa erronea interpretazione della normativa di riferimento, è dunque inammissibile.

5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore avv. Paolo Boer, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Boer, che liquida in euro 3400, oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2009.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)

IL PRESIDENTE

(dr. Federico Roselli)

IL CANCELLIERE

Federico Roselli

Depositato in Cancelleria
27 NOV. 2009
oggi, _____
IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533